



DAS TUTELA MANAGER

La difesa legale per le figure apicali d'azienda

D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA

Contratto di assicurazione di Tutela legale nell'ambito delle mansioni e attività di manager d'azienda

Set informativo che contiene:

- DIP (Documento informativo relativo al prodotto assicurativo)
- DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)
- Condizioni di assicurazione

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.



Polizza di tutela legale per i Manager d'Azienda

DIP - Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA

Prodotto: DAS Tutela Manager

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS, al n. 1.00028, autorizzata con Decreto Ministeriale n. 3646 del 26/11/1959.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di un'assicurazione di tutela legale per l'attività e la circolazione stradale per ragioni di servizio dei manager, che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei loro diritti. La polizza può essere sottoscritta da un'azienda per la copertura di uno o più manager, o dal singolo manager per la copertura delle proprie attività presso una o più aziende.



Che cosa è assicurato?

La copertura di tutela legale offre:

- ✓ consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura; assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole delle controversie;
- ✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.

La somma massima assicurata (massimale) è di 25.000 euro per sinistro. È possibile aumentare tale somma fino a 35.000, 50.000, 75.000, 100.000, 150.000, 200.000 euro per sinistro, o diminuirla a 15.000 euro per sinistro.

Le combinazioni possibili sono le seguenti:

Massimale per sinistro	Massimale per anno
15.000 euro	illimitato
25.000 euro	illimitato
35.000 euro	illimitato
50.000 euro	illimitato
75.000 euro	illimitato
100.000 euro	illimitato
150.000 euro	illimitato
200.000 euro	illimitato

Le garanzie sopra indicate operano nei seguenti ambiti:

- ✓ **ambito penale:** difesa in caso di procedimento penale, incluse le spese per le attività di Litigation PR fino a 11.000 euro;
- ✓ **ambito amministrativo:** prevede tutela legale per opposizione a sanzioni amministrative per la presunta inosservanza di norme di legge diverse da quelle di natura fiscale e tributaria, inclusa la fase antecedente l'emissione del provvedimento sanzionatorio fino a 5.000 euro;
- ✓ **ambito civile extracontrattuale:** tutela legale in caso di danni extracontrattuali subiti da terzi; integrazione dell'Assicurazione di RC Patrimoniale/D&O in caso di danni causati a terzi o dipendenti, per spese di resistenza e soccombenza; citazione in giudizio Compagnia di RC patrimoniale/D&O fino a 2.500 euro.

È possibile estendere la garanzia, con il pagamento di un premio aggiuntivo, ai seguenti ambiti:

- ambito penale, per la retroattività della garanzia (Retroattività della garanzia per i procedimenti penali);
- ambito civile contrattuale, per controversie nei confronti della società presso cui opera il manager contraente, relative al proprio rapporto di collaborazione/mandato in caso di amministratori e al proprio rapporto di lavoro per i manager che svolgono altri incarichi (Vertenze contrattuali nei confronti della Società);
- incarichi svolti dal manager contraente presso altre Società con sede in Italia (Incarichi in altre Società).



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione è esclusa per:

- x fatti che derivano da eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemie, scioperi o serrate;
- x danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti conseguenti a eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- x mansioni e incarichi esercitati dall'assicurato presso enti pubblici o società a partecipazione pubblica;
- x controversie di diritto civile di natura contrattuale, salvo quanto esplicitamente indicato nelle garanzie;
- x opposizione del contraente-persona giuridica alla prestazione della garanzia a favore dell'assicurato;
- x per controversie relative a rapporti fra assicurato e soci, in assenza di polizza di RC patrimoniale/D&O;
- x controversie e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale;
- x controversie tra assicurati.



Ci sono limiti di copertura?

DAS **non copre** le seguenti spese:

- ! se il valore economico della controversia o della sanzione amministrativa è inferiore a 500 euro;
- ! per controversie che riguardano compravendita, permuta, costruzione di immobili o contratti di leasing immobiliare;
- ! per operazioni di trasformazione, fusione, scissione societaria o acquisto, cessione, affitto d'azienda o di quote societarie.

DAS **non copre** le seguenti spese:

- ! spese per incarichi a legali e periti e in generale le spese non concordate con DAS;
- ! spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio per incarichi a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- ! spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- ! spese legali che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D. M. n. 147/2022. In caso di applicazione di tariffa oraria, vengono rimborsati solo i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;
- ! onorari per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro per sinistro;
- ! spese legali per la redazione e presentazione di denuncia-querela, se non viene instaurato procedimento penale a carico del querelato per il quale l'assicurato si costituisce parte civile;
- ! spese di viaggio e soggiorno del professionista incaricato;
- ! spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- ! spese rimborsate dalla controparte;
- ! spese per esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo e spese diverse da quelle legali, peritali e processuali;
- ! spese ulteriori a quelle del proprio legale per transazioni con la controparte non autorizzate da DAS;
- ! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! oneri fiscali, eccetto il contributo unificato e l'IVA indetraibile nelle fatture dei professionisti incaricati.



Dove vale la copertura?

- ✓ In Europa: per procedimenti penali e per danni extracontrattuali
- ✓ In Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano: per controversie contrattuali
- ✓ In Italia: per il servizio di consulenza legale telefonica
- ✓ In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino: per le restanti garanzie



Che obblighi ho?

Obblighi all'inizio del contratto:

- Devi fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.

Obblighi nel corso della durata del contratto:

- Devi pagare i premi o le rate di premio successive;
- Devi comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato. In particolare, devi sostituire il contratto alla scadenza dell'annualità assicurativa indicando il nuovo premio aggiornato se:
 - il numero degli addetti varia rispetto alla fascia di rischio indicata in polizza;
 - l'attività svolta dal contraente o dagli assicurati varia, con conseguente variazione della fascia di rischio.

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro:

- Devi denunciare il sinistro il prima possibile e in ogni caso entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione e inviare copia di ogni ulteriore atto o documento e notizia utile alla gestione del tuo caso;
- Devi comunicare l'eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio e il nome degli assicuratori;
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, devi rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della controversia;
- Devi aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni previste;
- Prima di incaricare un legale o un perito, devi avvisare DAS e devi aver ottenuto conferma a procedere;
- Devi comunicare a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo e autorizzare l'azione. Se le tue pretese non presentano possibilità di successo, puoi incaricare un legale procedendo per tuo conto e rischio;
- Per la prestazione "Litigation PR" devi seguire le istruzioni fornite da DAS e dal fornitore del servizio incaricato a eseguire la prestazione.



Quando e come devo pagare?

L'importo del premio è riportato in polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate semestrali, trimestrali o mensili. Il pagamento a rate mensili è possibile solo con addebito su conto corrente (SDD). L'importo è interamente dovuto anche se è frazionato. Se in polizza, nell'apposito spazio a disposizione, è indicato "indicizzazione: sì" il massimale, le eventuali indennità assicurate e il relativo premio sono indicizzati in base al "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT. Il premio può essere pagato all'intermediario cui la polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. Il pagamento in contanti è ammesso nei limiti di legge (750 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha durata annuale e decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L'assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente. In caso di frazionamento mensile, a partire dal secondo anno di validità della polizza, la disdetta e l'interruzione del pagamento fanno cessare l'assicurazione all'ultima mensilità pagata.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdetto:

- per ripensamento nei primi 30 giorni dalla decorrenza se non è già stato denunciato un sinistro;
- nei primi 30 giorni dalla decorrenza, per ripensamento;
- se non intendi rinnovare l'assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso. Il preavviso non è richiesto in caso di frazionamento mensile;
- se non intendi accettare le nuove condizioni di assicurazione e di premio eventualmente proposte da DAS al rinnovo del contratto, omettendo di pagare il premio entro 30 giorni dalla scadenza;
- se non hai più necessità dell'assicurazione perché il rischio cessa (ad esempio per chiusura dell'attività), fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
- da entrambe le parti dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni di preavviso.

Le richieste possono essere comunicate:

- mediante lettera raccomandata a DAS SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona;
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it.

Assicurazione di tutela legale per i manager d'azienda

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: DAS Tutela Manager

Data di aggiornamento: 01/02/2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione è una Società appartenente al Gruppo Generali con sede legale in Via Enrico Fermi, 9/B – 37135 Verona; recapito telefonico: +39 045.8372611; sito internet: <https://www.das.it>; indirizzo di posta elettronica: info@das.it; indirizzo PEC: dasdifesalegale@pec.das.it ed è iscritta al numero 1.00028 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: € 60.873.216, di cui risultato economico di periodo € 17.576.855. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 192% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa vigente). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.das.it>

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

GARANZIA BASE: Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Retroattività della garanzia per procedimenti penali: opera anche per i procedimenti penali che riguardano fatti posti in essere fino prima della data di decorrenza della polizza, ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di validità di questo contratto. Il contraente può scegliere il numero di anni di retroattività tra le opzioni proposte.

Vertenze contrattuali nei confronti della società: tutela i diritti dell'assicurato se deve sostenere controversie contrattuali nei confronti della società indicata in polizza, relative a: responsabilità nei confronti della stessa per inesatto adempimento delle proprie mansioni e incarichi; rapporto di collaborazione/mandato.

Incarichi in altre società. Questa garanzia può essere sottoscritta solo quando il contraente è una persona fisica.

Le garanzie sono estese all'esercizio delle mansioni e incarichi dell'assicurato presso ulteriori società aventi sede in Italia, da indicare in polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Per la **Tutela legale base** le garanzie sono inoltre escluse: per eventi che derivano da fatto doloso dell'assicurato; per controversie e procedimenti relativi alla circolazione dell'assicurato su veicoli o come pedone, ciclista e trasportato su qualsiasi veicolo, per motivi diversi da ragioni di servizio; per la materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali in tali materie e per quanto indicato nelle singole garanzie sottoscritte dal contraente; per controversie e procedimenti relativi a mezzi nautici e mezzi aerei in genere.

Negli **eventi relativi alla circolazione (ricompresi nella Tutela legale base)**, inoltre, le garanzie sono inoltre escluse se: l'assicurato guida senza essere abilitato o con patente non valida o irregolare; se l'assicurato guida un veicolo non assicurato o in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati nella carta di circolazione. Sono escluse le cause di estinzione del reato diverse dalla prescrizione.

Per l'estensione **Retroattività della garanzia nei procedimenti penali** la garanzia è esclusa per procedimenti relativi alla circolazione stradale dell'assicurato con veicoli a motore o come pedone, ciclista e trasportato su qualsiasi veicolo.

	Per l'estensione Vertenze contrattuali nei confronti della società le garanzie sono escluse: per controversie di diritto civile di natura contrattuale per eventi diversi dalla responsabilità dell'assicurato per l'inesatto adempimento delle proprie mansioni e incarichi o per eventi che non riguardano il rapporto di collaborazione/mandato (in caso di amministratori) o di lavoro (in caso di altri incarichi) tra assicurato e società; per controversie relative a veicoli a motore, mezzi nautici e mezzi aerei in genere.
	Ci sono limiti di copertura?
	In caso di procedimento penale per delitto doloso, la garanzia opera solo se l'assicurato viene assolto o proscioltto nel merito con sentenza definitiva o in tutti i casi di archiviazione stabilita con provvedimento definitivo o se interviene la prescrizione del reato o il procedimento si conclude con patteggiamento o derubricazione del reato da doloso a colposo. Sono escluse le cause di estinzione del reato diverse dalla prescrizione. Se l'assicurato è imputato per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada; la garanzia opera solo se l'assicurato viene assolto o proscioltto nel merito con sentenza definitiva o in tutti i casi di archiviazione stabilita con provvedimento definitivo o se interviene la prescrizione del reato o il procedimento si conclude con patteggiamento o derubricazione del reato da doloso a colposo. Per la garanzia Tutela legale base, valgono i seguenti limiti: in caso di procedimento penale per violazione di norme fiscali e tributarie, l'anticipo delle spese legali sostenute dall'assicurato in attesa di definizione del giudizio non può superare il 20% del massimale indicato in polizza; se le controversie sono relative a richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi che non sono dipendenti della società presso cui l'assicurato svolge le proprie mansioni e incarichi, la garanzia non vale in assenza di polizza di responsabilità civile e patrimoniale/D&O; se le controversie sono relative a richieste di risarcimento di danni avanzate da dipendenti della società presso cui l'assicurato svolge le proprie mansioni e incarichi, la garanzia opera in primo rischio nel limite massimo di 5.000 euro, in assenza di altra assicurazione di RC patrimoniale/D&O oppure in primo rischio se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura assicurativa o la mancanza di responsabilità dell'assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali, in presenza di altra assicurazione di RC patrimoniale/D&O dell'assicurato valida. Per l'estensione Retroattività della garanzia nei procedimenti penali valgono i seguenti limiti: se a favore dell'assicurato opera un'altra polizza di tutela legale che copre il rischio sottoscritta con altro assicuratore prima della polizza DAS, la garanzia di DAS opera a esaurimento del massimale della polizza precedentemente sottoscritta; se anche la polizza sottoscritta con un altro assicuratore opera in secondo rischio, la garanzia DAS opera in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze operanti.
	A chi è rivolto questo prodotto?
	Il prodotto è rivolto: - ai manager che svolgono le proprie mansioni presso aziende private; - ad aziende private che vogliono assicurare i propri manager. Oltre al settore pubblico e alle società a partecipazione pubblica, sono esclusi i settori di raccolta, trattamento, smaltimento e gestione rifiuti, fabbricazione di armi, munizioni ed esplosivi e le attività in area medico-sanitaria.
	Quali costi devo sostenere?
	Costi di intermediazione Sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 27,85% del premio imponibile pagato dal contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.
	COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All'impresa assicuratrice	I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Via Enrico Fermi, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 045 8351025; tramite il sito internet della Compagnia www.das.it via mail all'indirizzo e mail: servizio.clienti@pec.das.it La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".
	PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Arbitro Assicurativo	E' obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

Mediazione	E' obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC dasdifesalegale@pec.das.it o presso la Sede Legale di D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA. E' possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (L. 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	E' possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a DAS.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare: - <u>arbitrato</u> in caso di conflitto di interessi o di accordo sulla gestione delle prestazioni per la Sezione Tutela Legale le parti demandano la questione a un arbitro. L'istanza di attivazione deve essere inoltrata all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it o tramite Raccomandata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta sul premio imponibile è pari al 21,25%
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link oblio-oncologico.pdf .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITA': VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.	

DAS Tutela Manager

Condizioni di assicurazione

Indice

	PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO	Pg. 3
	SCHEMA DELLE GARANZIE	Pg. 4
	DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO	Pg. 5
	SEZIONE 1: CHE COSA È ASSICURATO?	Pg. 6
	Articolo 1.1 – Oggetto dell'assicurazione – Tutela legale base Articolo 1.2 – Estensione di garanzia “Retroattività della garanzia nei procedimenti penali” Articolo 1.3 – Estensione di garanzia “Vertenze contrattuali nei confronti della società” Articolo 1.4 – Estensione di garanzia “Incarichi in altre società” Articolo 1.5 – Chi è assicurato e quali attività sono assicurate	
	SEZIONE 2: CHE COSA NON È ASSICURATO?	Pg. 8
	Articolo 2.1 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie Articolo 2.2 – Esclusioni specifiche “Tutela legale base” Articolo 2.3 – Esclusioni specifiche “Retroattività della garanzia nei procedimenti penali” Articolo 2.4 – Esclusioni specifiche garanzia “Vertenze contrattuali nei confronti della società”	
	SEZIONE 3: CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	Pg. 9
	Articolo 3.1 – Limitazioni di copertura comuni Articolo 3.2 – Limitazioni di copertura specifiche “Tutela legale base” Articolo 3.3 – Limitazioni di copertura specifiche per la garanzia “Retroattività della garanzia nei procedimenti penali” Articolo 3.4 – Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS	
	SEZIONE 4: DOVE VALE LA COPERTURA?	Pg. 10
	Articolo 4.1 – Estensione territoriale delle garanzie	
	SEZIONE 5: CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	Pg. 10
	Articolo 5.1 – Cosa fare in caso di sinistro Articolo 5.2 – Modalità di gestione delle prestazioni Articolo 5.3 – Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza Articolo 5.4 – Esonero di responsabilità Articolo 5.5 – Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni Articolo 5.6 – Altre assicurazioni per lo stesso rischio Articolo 5.7 – Corretta informazione sul rischio che viene assunto Articolo 5.8 – Cosa fare in caso di variazione del rischio Articolo 5.9 – Modalità di comunicazione con DAS Articolo 5.10 – Prescrizione	
	SEZIONE 6: QUANDO E COME DEVO PAGARE?	Pg. 14
	Articolo 6.1 – A quanto ammonta e come si paga l'assicurazione Articolo 6.2 – Aggiornamento del massimale per indicizzazione	
	SEZIONE 7: QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	Pg. 14
	Articolo 7.1 – Periodo di validità del contratto Articolo 7.2 – Risoluzione del contratto Articolo 7.3 – Quando un sinistro è considerato in garanzia	
	SEZIONE 8: COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?	Pg. 16
	Articolo 8.1 – 30 giorni per ripensarci: il diritto di ripensamento Articolo 8.2 – Disdetta Articolo 8.3 – Recesso per cessazione del rischio o a seguito di sinistro	
	DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	Pg. 16
	Articolo 9 – Foro competente Articolo 10 – Tasse e imposte Articolo 11 – Richiamo alle norme di legge Articolo 12 – Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	

Presentazione del prodotto

LA POLIZZA DAS TUTELA MANAGER

È il prodotto DAS rivolto alle figure apicali d'azienda e alle aziende che vogliono assicurare i propri manager.

Il prodotto offre tutela legale per le responsabilità che derivano dall'esecuzione delle mansioni e incarichi, inclusi gli eventi relativi alla circolazione stradale per ragioni di servizio. Sono compresi gli eventi che coinvolgono i manager nella veste di pedoni, ciclisti o trasportati su qualsiasi veicolo.

FUNZIONAMENTO

Gestione diretta stragiudiziale

DAS gestisce direttamente la fase stragiudiziale delle controversie al fine di risolvere rapidamente la vicenda ed evitare all'Assicurato, se possibile, di ricorrere al tribunale.

Causa in giudizio

Se si deve affrontare una causa in giudizio, DAS indica un avvocato per supportarlo con professionalità e competenza; oppure l'Assicurato può scegliere di farsi assistere dal proprio legale di fiducia, previo opportuno confronto con la Compagnia.

AVVERTENZE

Le condizioni sono suddivise in sezioni, le quali riportano lo stesso titolo e le stesse icone utilizzate anche nei documenti precontrattuali (DIP e DIP aggiuntivo).

Sono evidenziati in **grassetto** i testi del contratto che prevedono:

- oneri e obblighi a carico dell'assicurato o del contraente;
- esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia;
- nullità, decadenze o rivalse.

Le parole in *corsivo* si riferiscono invece a termini ai quali viene dato il significato indicato nelle definizioni.

Abbiamo sottolineato i testi del contratto che offrono dei vantaggi ad assicurato o contraente.

I testi nei riquadri con bordo azzurro sono commenti o esempi che permettono di chiarire alcune parti del contratto, ma non costituiscono parte integrante delle condizioni di assicurazione.

L'Assicurato può verificare se i dati inseriti in polizza sono corretti e se sono presenti le garanzie che ha richiesto anche utilizzando lo SCHEMA DELLE GARANZIE.

In caso di sinistro l'Assicurato deve denunciare l'accaduto a DAS il prima possibile in uno dei seguenti modi:

- contattando il **numero verde 800849090**
- accedendo all'Area riservata sul sito www.das.it

NUMERO VERDE DEDICATO AI CLIENTI DAS - 800849090

L'Assicurato può accedere rapidamente alla consulenza legale telefonica per ottenere il parere di un avvocato esperto in materia ed evitare di compiere passi falsi.

Può inoltre denunciare il proprio sinistro per attivare le garanzie di polizza.

AREA RISERVATA

Dal sito www.das.it è possibile accedere all'Area riservata per i clienti DAS.

Per registrarsi è sufficiente inserire il numero di polizza, il codice fiscale o la partita IVA e un indirizzo e-mail valido.

Dall'Area riservata sono disponibili servizi dedicati, grazie ai quali si può:

- pagare la Polizza;
- verificare i propri contratti attivi e le garanzie acquistate;
- richiedere una consulenza legale telefonica o l'apertura di un Sinistro;
- monitorare lo stato del Sinistro;
- richiedere la modifica dei consensi privacy.

Schema delle garanzie

Sezione assicurata	Caratteristiche	Garanzie in copertura
Garanzie sempre operanti		
Tutela legale base		• Difesa in un procedimento penale • Anticipo spese in caso di procedimento penale per delitto doloso • Opposizione contro sanzioni amministrative per presunta violazione di una norma di legge • Assistenza per richieste di risarcimento di danni subiti per fatto illecito di terzi • Controversie per richieste di risarcimento di danni causati a terzi dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla polizza di RC/D&O, per spese di resistenza e soccombenza. È inclusa citazione in giudizio della compagnia di RC/D&O • Controversie per richieste di risarcimento di danni causati a dipendenti della società assicurata in primo rischio se la polizza di RC/D&O non è operante o se non è presente. È inclusa la chiamata in causa RC/D&O
Estensioni operanti solo se richiamate in polizza		
Retroattività della garanzia nei procedimenti penali		Difesa in un procedimento penale per fatti posti in essere prima della decorrenza della polizza, ma di cui si viene a conoscenza durante la validità del contratto. Periodo di retroattività da 1 a 5 anni a scelta del contraente.
Vertenze contrattuali nei confronti della società	Disponibile solo se il contraente è un singolo manager	Vertenze contrattuali con la società mandante per presunto inadempimento delle proprie mansioni o che riguardano il rapporto di collaborazione / mandato
Incarichi in altre società	Disponibile solo se il contraente è un singolo manager	Estensione delle garanzie all'esercizio delle proprie mansioni e incarichi presso ulteriori società, con sede legale in Italia.

Definizioni utilizzate in questo contratto

Arbitrato	È una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicuratore	La compagnia di assicurazioni.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Chi stipula il contratto di assicurazione.
Contravvenzione	È una tipologia di reato, punita con l'arresto o l'ammenda.
Controversia	Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile.
Danno extracontrattuale	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
DAS	La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Delitto	È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone).
Doloso	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
Evento	Fatto illecito che dà origine al sinistro.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto.
Litigation PR	Si intendono l'insieme delle attività di relazioni pubbliche finalizzate alla gestione del processo di comunicazione all'avvio o nel corso di un procedimento penale, con l'obiettivo di garantire la tutela della reputazione dell'assicurato.
Massimale	La somma entro la quale DAS risponde per ogni sinistro.
Parti	Il contraente e DAS.
Patteggiamento	È un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 e ss del codice di procedura penale, che consiste in un accordo tra l'imputato e il Pubblico Ministero circa l'entità della pena da irrogare (tecnicamente "applicazione della pena su richiesta delle parti"). Con il patteggiamento il soggetto imputato può ottenere uno "sconto" della pena fino al limite di un terzo.
Periodo di validità del contratto	Periodo che intercorre tra la data di decorrenza indicata in polizza e la data di scadenza della polizza.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Postuma	Periodo in cui si garantiscono i sinistri avvenuti nel periodo di efficacia del contratto ma di cui l'assicurato è venuto a conoscenza dopo la scadenza.
Premio	La somma dovuta dal contraente a DAS a fronte della conclusione dell'assicurazione.
Prescrizione del reato	Estinzione del reato per il decorso di un determinato periodo di tempo. In altre parole, per il solo fatto che sia passato il tempo massimo previsto dalla legge entro cui doveva essere emessa la sentenza definitiva, senza che questo sia avvenuto, è previsto che il reato si estingua. In questo caso non vi è alcuna conseguenza penale per l'imputato. È disciplinata nel codice penale agli artt. 157-161.
Primo rischio	Si riferisce alla situazione in cui, in presenza di più assicurazioni che coprono lo stesso rischio, la garanzia di questo contratto opera per prima.
Risoluzione amichevole delle controversie	È l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
Sanzione amministrativa	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.
Secondo rischio	Si riferisce alla situazione in cui, in presenza di più assicurazioni che coprono lo stesso rischio, la garanzia di questo contratto opera dopo l'esaurimento del massimale dell'altro assicuratore.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Spese peritali	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).
Spese di soccombenza	Sono le spese che la parte che perde una causa civile deve pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne preven- gono una che potrebbe nascere.



SEZIONE 1 - CHE COSA È ASSICURATO?

ARTICOLO 1.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – TUTELA LEGALE BASE

1.1.1. DAS tutela i diritti dell'assicurato negli *eventi* che riguardano:

- a) l'esercizio delle proprie mansioni e incarichi presso la società *contraente* ed eventuali società controllate o collegate a essa che hanno sede legale in Italia, **quando tali incarichi sono stati autorizzati dalla *contraente***; se il *contraente* è una persona fisica, la garanzia copre l'esecuzione delle proprie mansioni e incarichi presso la/e **società indicata/e in polizza**;
- b) la circolazione stradale con veicoli a motore per ragioni di servizio. DAS tutela i diritti dell'assicurato anche negli *eventi* che lo coinvolgono nella veste di pedone, ciclista e trasportato su qualsiasi veicolo per ragioni di servizio.

L'assicurazione non vale per mansioni e incarichi esercitati dall'assicurato presso enti pubblici o società a partecipazione pubblica.

1.1.2. Le garanzie operano per:

- a) difendersi in un procedimento penale, con i **limiti previsti per i delitti dolosi all'articolo 2.2 lettera a)**;
- b) ottenere assistenza legale per un *danno extracontrattuale* subito dall'assicurato a causa di *fatto illecito* di terzi.

1.1.3. Per i soli eventi previsti all'art. 1.1.1. punto a), le garanzie operano anche per:

- a) difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi in conseguenza di un presunto *fatto illecito* dell'assicurato.

Limiti di copertura

Questa garanzia opera a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile patrimoniale/D&O e dopo l'esaurimento dell'intero *massimale* di tale assicurazione, per le spese di resistenza e di *soccombenza*¹. In tale ipotesi DAS garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio dell'assicuratore della responsabilità civile/D&O, **nel limite massimo di 2.500 euro.**

- b) difendersi da richieste di risarcimento di danni avanzate da dipendenti di società presso cui l'assicurato svolge le proprie mansioni e incarichi in conseguenza di un suo presunto *fatto illecito*.

Limiti di copertura

Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:

- i. **in assenza di altra assicurazione di responsabilità civile patrimoniale/D&O che copre il medesimo rischio: la garanzia opera in *primo rischio* nel limite massimo di 5.000 euro;**
- ii. **in presenza di altra assicurazione di responsabilità civile patrimoniale/D&O dell'assicurato valida e in regola con il pagamento dei premi: la garanzia opera in *primo rischio* per le spese di resistenza e soccombenza solo se la sentenza, passata in giudicato, stabilisce l'inoperatività della copertura assicurativa o la mancanza di responsabilità dell'assicurato senza la condanna per la controparte al pagamento delle spese legali.**

In tali ipotesi DAS garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio dell'assicuratore di responsabilità civile patrimoniale/D&O **nel limite massimo di 2.500 euro per sinistro**;

- c) presentare opposizione contro una *sanzione amministrativa* davanti all'autorità competente per la presunta inosservanza di una norma di legge. Sono incluse le spese per la difesa dell'assicurato nell'eventuale fase che precede l'emissione del provvedimento sanzionatorio contro cui presentare ricorso, se prevista dalla legge (ad esempio, per la presentazione di scritti difensivi o per la richiesta di audizione), nel limite di 5.000,00 euro per sinistro.

Limiti di copertura

La garanzia non vale per violazioni della normativa fiscale e tributaria.

1.1.4. In relazione a tali *eventi*, DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per affrontare il procedimento penale, civile o amministrativo, **fino all'importo del *massimale* indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.4 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS".**

1.1.5. Per i medesimi *eventi* DAS, su richiesta dell'assicurato:

- a) eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto il procedimento e per ottenere un parere legale in materia o chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- b) anticipa le spese necessarie per un procedimento penale per *delitto doloso* in attesa della definizione del giudizio, con **restituzione a DAS se il procedimento si conclude con una sentenza o un provvedimento che non rientra tra quelli in copertura. L'importo anticipato va restituito entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento da cui risulta la non operatività della garanzia. Il *contraente* e l'assicurato sono obbligati in solido alla restituzione di tali somme;**

Limiti di copertura

In caso di procedimento penale per violazione di norme fiscali e tributarie, l'anticipo delle spese legali sostenute dall'assicurato in attesa di definizione del giudizio non può superare il 20% del *massimale* indicato in polizza.

- c) anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, **sempre entro i limiti del *massimale* indicato in polizza, con restituzione a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione.**

1.1.6. Se l'assicurato deve difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o *contravvenzione*, DAS sostiene o rimborsa inoltre le spese per le attività di *Litigation PR* necessarie a tutelare la propria reputazione sui media. Le attività coperte riguardano:

- a) lo studio del caso attraverso l'analisi di documenti e il confronto, diretto o a distanza, con l'assicurato;
- b) l'attivazione di un team di crisi composto da giornalisti professionisti e comunicatori esperti in *Litigation PR* e gestione e difesa della

¹ Come previsto dall'art. 1917 del codice civile

crisi di reputazione;

- c) il monitoraggio dei media, con esclusivo riguardo alla carta stampata e alle evidenze online, con conseguente attività di relazione con i media ed eventuale stesura di precisazioni o rettifiche come previsto dalla legge sulla stampa; l'individuazione di profili diffamatori da segnalare all'assicurato e al suo legale; la stesura e veicolazione di un massimo di due comunicati stampa.

Limiti di copertura

La garanzia copre fino a un massimo di 11.000 euro per sinistro, incluso nel massimale di polizza, e solo tramite l'utilizzo dei servizi offerti dal fornitore individuato da DAS.

Consulenza legale: cos'è (art. 1.1.3. lett. a)

Il servizio di consulenza legale telefonica è fondamentale per avere un primo confronto con un avvocato esperto e chiarire la propria posizione dal punto di vista legale, conoscendo i propri diritti e doveri in base alla normativa vigente. In questo modo puoi evitare di fare passi falsi o attendere che una piccola controversia diventi difficile da risolvere.

Attività di Litigation PR: cos'è (art. 1.1.6.)

Se al procedimento giudiziario si affianca un processo mediatico, quest'ultimo può screditare le persone prima ancora di verificare i fatti e condannare quindi "prima" dell'eventuale condanna reale. Il risultato del processo mediatico, molto più rapido di quello della giustizia che può richiedere invece anni, può creare gravi danni alla reputazione. DAS mette a tua disposizione un team di professionisti della comunicazione, specializzati nella gestione dei rapporti con i media e l'opinione pubblica, che affianca l'attività del legale e delle altre professionalità necessarie alla gestione del caso.

Estensioni di garanzia

(valide solo se espressamente indicate in polizza e se per esse è stato corrisposto il relativo premio)

ARTICOLO 1.2 - GARANZIA "RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI"

1.2.1. La garanzia di tutela legale in sede penale indicata all'articolo 1.1.2 lett. a) opera anche per i procedimenti penali che riguardano fatti posti in essere prima della data di decorrenza della polizza, nel limite del numero di anni di retroattività indicato in polizza, ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di validità di questo contratto.

Per conoscenza si intende qualsiasi comunicazione formale pervenuta all'assicurato in merito al fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa; per questa prestazione DAS considera l'assicurato a conoscenza di tutti i fatti penalmente perseguibili d'Ufficio anche in assenza di comunicazione formale.

1.2.2. Per determinare quando l'assicurato ha posto in essere il fatto, DAS prende in considerazione la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge.

ARTICOLO 1.3 - GARANZIA "VERTENZE CONTRATTUALI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ"

Questa garanzia può essere sottoscritta solo quando il contraente è una persona fisica.

1.3.1. DAS tutela i diritti dell'assicurato negli eventi relativi all'attività dichiarata in polizza.

1.3.2. La garanzia opera per affrontare controversie di diritto civile di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, nei confronti della società indicata in polizza, che riguardano:

- a) responsabilità nei confronti della stessa per inesatto adempimento delle proprie mansioni e incarichi;
- b) il proprio rapporto di collaborazione/mandato in caso di amministratori, e il proprio rapporto di lavoro per coloro che svolgono altri incarichi.

1.3.3. In relazione a tali eventi, DAS assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, fino all'importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 3.4 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS".

1.3.4. Per i medesimi eventi DAS, su richiesta dell'assicurato, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una controversia legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ARTICOLO 1.4 - GARANZIA "INCARICHI IN ALTRE SOCIETÀ"

Questa garanzia può essere sottoscritta solo quando il contraente è una persona fisica.

Tutte le garanzie sottoscritte sono estese all'esercizio delle proprie mansioni e incarichi presso ulteriori società, con sede legale in Italia, indicate in polizza e per le quali è corrisposto il premio aggiuntivo.

ARTICOLO 1.5 - CHI È ASSICURATO E QUALI ATTIVITÀ SONO ASSICURATE

1.5.1. Le garanzie operano in base alla scelta effettuata dal contraente e indicata in polizza e solo se le attività svolte dal contraente e dagli assicurati sono conformi ai ruoli indicati in polizza.

1.5.2. Le attività svolte dal contraente e dagli assicurati vengono identificate in base alla seguente suddivisione in ordine di rischio crescente:

Classe di rischio	Inquadramento / incarico svolto dall'assicurato - Descrizione del rischio
Classe 1	Quadro, funzionario, responsabile privacy, impiegato con ruoli di responsabilità non indicati nelle classi di rischio successive

DAS Tutela Manager

Condizioni di assicurazione

Classe 2	Dirigente senza rappresentanza legale , procuratore speciale, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), preposto ex D. Lgs. 81/08
Classe 3	Membro di Consiglio di Amministrazione, Organismo di Vigilanza, Collegio sindacale, revisore, senza rappresentanza legale
Classe 4	Legale rappresentante di società

1.5.3. Se il *contraente* è una persona fisica, le garanzie operano a favore del *contraente* per l'attività svolta indicata in *polizza*.

1.5.4. Se il *contraente* è una persona giuridica, le garanzie possono operare in alternativa a favore:

- di tutte le persone che svolgono le proprie mansioni ed incarichi presso il *contraente* **appartenenti alle categorie indicate in polizza, identificate in base all'inquadramento o all'incarico svolto;**
- delle persone che svolgono le proprie mansioni ed incarichi presso il *contraente* **nominalmente indicate nell'allegato "elenco rischi", ad eccezione delle persone che svolgono l'attività di legale rappresentante, che vengono sempre assicurate per la totalità senza indicazione nominale.**

Il *contraente* può opporsi alla garanzia assicurativa a favore dei soggetti assicurati se:

- l'*evento* è regolarmente insorto nel periodo di *validità del contratto*, ma al momento della denuncia di *sinistro* l'*assicurato* non è più al servizio del *contraente*;
- non intende autorizzare DAS a prestare garanzia ravvisando un conflitto di interessi con l'*assicurato*.

1.5.5. Se l'*assicurato* esercita contemporaneamente attività e mansioni corrispondenti a più ruoli, **deve essere assicurato secondo il ruolo con il rischio più elevato.**

1.5.6. Se un *assicurato* esercita il ruolo di legale rappresentante di una società, deve essere assicurato in base al numero degli addetti della società e, se esercita il ruolo di legale rappresentante di più società, **deve essere assicurato tenendo conto della somma degli addetti delle singole società**, secondo la seguente suddivisione per fasce di numero addetti in ordine di rischio crescente:

Fasce numero addetti società
Fino a 40
Da 41 a 60
Da 61 a 100
Da 101 a 200
Da 201 a 300
Oltre 300 addetti

1.5.7. Le garanzie sottoscritte operano per l'attività assicurata dalla/e società indicata/e in *polizza*, che risulta da specifica indicazione in *polizza*, dall'oggetto sociale o da visura camerale.

1.5.8. Se dopo la sottoscrizione del contratto il *contraente* o la società assicurata modificano o integrano l'attività o l'oggetto sociale, la garanzia si estende immediatamente a tali modifiche o integrazioni, fatto salvo **l'obbligo da parte del contraente di comunicare tali variazioni a DAS entro la prima scadenza annuale dell'assicurazione, secondo quanto previsto dall'articolo 5.9.**

SEZIONE 2 - CHE COSA NON È ASSICURATO?

ARTICOLO 2.1 - ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

2.1.1. Le garanzie sono escluse:

- per fatti che derivano da *eventi* bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate;
- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, fatti conseguenti a *eventi* naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- per incarichi e mansioni svolte presso enti pubblici e società a partecipazione pubblica;
- per *controversie* di *diritto civile* di natura contrattuale, salvo quanto previsto nell'estensione di garanzia "Vertenze contrattuali nei confronti della Società", se sottoscritta dal *contraente*;
- se la *polizza* è stata sottoscritta da un *contraente* persona giuridica, il quale si oppone alla prestazione della garanzia da parte di DAS a favore dell'*assicurato*, secondo quanto previsto all'articolo 2.1 lettere a) e b);
- per *controversie* relative a rapporti fra *assicurato* e soci, in assenza di *polizza* di responsabilità civile e patrimoniale/D&O;
- per *controversie* e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale, il diritto d'autore o di esclusiva e la concorrenza sleale;
- per *controversie* tra *assicurati*.

ARTICOLO 2.2 - ESCLUSIONI SPECIFICHE "TUTELA LEGALE BASE"

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono inoltre escluse:

- per *eventi* che derivano da fatto doloso dell'*assicurato*; in caso di procedimento penale per *delitto doloso*, la garanzia opera solo se l'*assicurato* viene assolto o prosciolto nel merito con sentenza definitiva o in tutti i casi di archiviazione stabilita con provvedimento definitivo o se interviene la *prescrizione del reato* o il procedimento si conclude con *patteggiamento* o derubricazione del reato da *doloso* a colposo. Sono escluse le cause di estinzione del reato diverse dalla *prescrizione*;

- b) per *controversie* e procedimenti che riguardano la circolazione dell'*assicurato* su veicoli o come pedone, ciclista e trasportato su qualsiasi veicolo, per motivi diversi da ragioni di servizio;
 - c) per la materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo per i procedimenti penali in tali materie e per quanto indicato nelle singole garanzie sottoscritte dal *contraente*;
 - d) per *controversie* e procedimenti che riguardano mezzi nautici e mezzi aerei in genere.
- 2.1.2. Negli *eventi* relativi alla circolazione, inoltre, la garanzia è esclusa se l'*assicurato*:
- a) guida con patente non valida o revocata;
 - b) guida con patente scaduta. L'esclusione non vale se ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dall'*evento*;
 - c) guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione;
 - d) è imputato o indagato per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada; la garanzia opera solo se l'*assicurato* viene assolto o proscioltto nel merito con sentenza definitiva o in tutti i casi di archiviazione stabilita con provvedimento definitivo o se interviene la *prescrizione del reato* o il procedimento si conclude con *patteggiamento* o derubricazione del reato da doloso a colposo. Sono escluse le cause di estinzione del reato diverse dalla *prescrizione*.

ARTICOLO 2.3 - ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA "RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI"

La garanzia è esclusa per procedimenti che riguardano la circolazione stradale dell'*assicurato* con veicoli a motore o come pedone, ciclista e trasportato su qualsiasi veicolo.

ARTICOLO 2.4 - ESCLUSIONI SPECIFICHE GARANZIA "VERTENZE CONTRATTUALI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ"

In aggiunta alle esclusioni comuni, le garanzie sono inoltre escluse:

- a) per *controversie* di *diritto civile* di natura contrattuale per eventi diversi da quelli previsti all'art. 1.3;
- b) per *controversie* che riguardano veicoli a motore, mezzi nautici e mezzi aerei in genere o che coinvolgono l'*assicurato* in veste di pedone, ciclista, trasportato su qualsiasi veicolo.



SEZIONE 3 - CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

ARTICOLO 3.1 - LIMITAZIONI DI COPERTURA COMUNI

La garanzia non vale:

- a) se il valore economico della *controversia* o della *sanzione amministrativa* applicata, al netto di oneri accessori e spese di notifica, è inferiore a 500,00 euro;
- b) per *controversie* che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili;
- c) per *controversie* che riguardano contratti di leasing immobiliare;
- d) per *controversie* e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione societaria.

Valore economico minimo della controversia o della sanzione amministrativa: esempio (art. 3.1.1.)

Se hai ricevuto una sanzione amministrativa di importo pari a 430 euro, la garanzia non opera perché il valore di lite minimo è 500 euro. DAS ti può fornire in ogni caso una consulenza legale telefonica per aiutarti a risolvere il tuo problema.

ARTICOLO 3.2 - LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE "TUTELA LEGALE BASE"

Se le *controversie* sono relative a richieste di risarcimento di danni avanzate da terzi che non sono dipendenti della società presso cui l'*assicurato* svolge le proprie mansioni e incarichi, la garanzia non vale in assenza di *polizza* di responsabilità civile e patrimoniale/D&O.

ARTICOLO 3.3 - LIMITAZIONI DI COPERTURA SPECIFICHE "RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI"

3.3.1. Se a favore dell'*assicurato* opera un'altra *polizza* di tutela legale che copre il rischio, sottoscritta prima di questo contratto con un altro *assicuratore*, la garanzia di questo contratto opera a esaurimento del *massimale* della *polizza* precedentemente sottoscritta.

3.3.2. Se le *condizioni di assicurazione* della *polizza* sottoscritta con un altro *assicuratore* prevedono che la garanzia operi anch'essa in *secondo rischio*, la garanzia di questo contratto opera in proporzione al *massimale* complessivamente *assicurato* con tutte le *polizze* operanti.

ARTICOLO 3.4 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA DAS

3.4.1. DAS non si fa carico né rimborsa le seguenti spese:

- a) spese non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 5.1 e 5.2 anche se preventivate;
- b) spese per la gestione di una *controversia* prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'*assicurato* a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite

DAS Tutela Manager

Condizioni di assicurazione

tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;

- e) spese di viaggio e di soggiorno dovute al professionista incaricato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà²;
- g) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l'assicurato deve restituirle a DAS entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della *controversia*, se tale *controversia* si conclude con una *transazione* non concordata con DAS;
- i) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, *peritali* e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
- j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- k) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

3.4.2. Sono inoltre previste le seguenti limitazioni:

1. DAS si fa carico degli onorari per l'intervento di un solo legale nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'assicurato sceglie un legale con domicilio professionale in luogo diverso dal Foro territorialmente competente per la *controversia*, DAS, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
2. DAS sostiene le spese per la redazione e presentazione di denuncia-querela solo se viene instaurato procedimento penale a carico del querelato per il quale l'assicurato si costituisce parte civile.



SEZIONE 4 - DOVE VALE LA COPERTURA?

ARTICOLO 4.1 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

4.1.1. Le garanzie operano per i *sinistri* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a) di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di *danni extracontrattuali* o di procedimento penale;
- b) dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di *controversie* di *diritto civile* di natura contrattuale;
- c) d'Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino nell'ipotesi di opposizione alle *sanzioni amministrative*.

4.1.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per *sinistri* avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.



SEZIONE 5 - CHE OBBLIGHI HO? CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

ARTICOLO 5.1 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

5.1.1. Per richiedere le prestazioni previste l'assicurato deve segnalare l'accaduto a DAS appena possibile.

La denuncia del *sinistro* deve essere effettuata, a scelta dell'assicurato:

- a) chiamando dall'Italia il **numero verde 800.84.90.90**, dall'estero il numero +39 045 8378959, attivi **dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00**;
- b) sul sito www.das.it nella sezione "area clienti".

5.1.2. DAS raccoglie la richiesta (denuncia di *sinistro*), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in base al tipo di *evento* accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi avvalere delle prestazioni previste, l'assicurato deve inviare a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di *sinistro* e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.

5.1.3. In caso di procedimento penale, l'assicurato deve denunciare il *sinistro* quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

5.1.4. Per richiedere una consulenza legale telefonica l'assicurato deve chiamare il **numero verde 800.84.90.90** e fornire il numero di *polizza* e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

5.1.5. Per ottenere le prestazioni previste dalla garanzia di tutela legale *Litigation PR*, l'assicurato deve seguire le istruzioni fornite da DAS e dal fornitore del servizio incaricato a eseguire la prestazione.

Quali documenti allegare alla denuncia: elenco esemplificativo (art. 5.1.2.)

I documenti necessari da allegare alla denuncia sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotogra-

² Art. 1292 codice civile

fica, ecc.;

- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato;
- Certificati o Atti notori, ecc.

È necessario inviare a DAS la documentazione necessaria per l'apertura della pratica e gli eventuali preventivi delle spese da sostenere per la conferma di copertura e l'autorizzazione a procedere. In assenza di tale verifica si può incorrere nel rischio di non essere rimborsati per le spese sostenute.

Spese di bollo e di registro a carico dell'assicurato: esempio (art. 5.1.2.)

Se è necessario depositare degli atti presso il Tribunale, le spese di bollo e i diritti di cancelleria restano a tuo carico.

ARTICOLO 5.2 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.2.1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, **la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS**, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del *sinistro*, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della *controversia*, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - D.Lgs. 209/05). **A tal fine l'assicurato deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia, ove richiesto;**
- b) per risolvere la *controversia*, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di *risoluzione amichevole* delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) **l'assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.**

5.2.2. DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio o la prosecuzione in successivi gradi di giudizio:

- a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo o ad un'azione civile promossa da terzi;
- b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

5.2.3. Se DAS ritiene che non ci sono possibilità di successo nell'azione in giudizio, l'assicurato che non condivide il parere di DAS può, in alternativa all'arbitrato previsto all'articolo 5.5, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può chiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del massimale previsto dalla polizza.**

5.2.4. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) **l'assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia; se l'assicurato non fornisce tale indicazione, DAS individua direttamente il legale;**
- b) **l'assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- c) **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica se è il legale a rinunciare all'incarico.

5.2.5. **In caso di procedimento penale per delitto doloso**, le prestazioni vengono sospese e tornano ad essere operative in caso di:

- a) assoluzione o proscioglimento nel merito dell'assicurato pronunciata con sentenza definitiva;
- b) archiviazione stabilita con provvedimento definitivo;
- c) patteggiamento;
- d) prescrizione del reato;
- e) derubricazione del reato da delitto doloso a colposo.

Sono escluse le cause di estinzione del reato diverse dalla prescrizione.

5.2.6. **DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (sinistro unico):**

- a) **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- b) **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più assicurati;**
- c) **se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.**

5.2.7. Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, DAS paga direttamente o rimborsa le spese garantite entro 30 giorni, o negli stessi termini comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Gestione della fase stragiudiziale della vertenza riservata a DAS: cosa significa? (art. 5.2.1. lett a)

Tra i servizi offerti dalla polizza c'è l'assistenza legale diretta da parte di professionisti esperti di DAS per risolvere la questione senza intraprendere l'iter giudiziale. Se non intendi avvalerti di questa prestazione e decidi di rivolgerti a un tuo legale di fiducia, le relative parcelle per questa fase non sono rimborsate.

Conflitto di interessi: quando si verifica? (art. 5.2.1. lett. c)

Il conflitto di interessi può capitare ad esempio quando sia tu sia la controparte siete entrambi assicurati con DAS.

DAS Tutela Manager

Condizioni di assicurazione

Necessità di farsi autorizzare la prosecuzione in giudizio da DAS (art. 5.2.2.)

Se al termine della trattazione stragiudiziale la controversia da te avviata non risulta ancora risolta, la copertura delle spese per la prosecuzione in giudizio non è automatica: DAS si riserva di valutare nel merito quante possibilità tu abbia di risultare vittorioso in giudizio, al fine di non crearti false aspettative di vincere la causa.

Quando il sinistro è da considerare unico: esempi (art. 5.2.6.)

Si attiva un unico sinistro nei seguenti casi:

- quando subisci un danno e la responsabilità è imputabile a diversi soggetti e devi pertanto agire nei confronti di più controparti;
- quando per la stessa violazione vieni coinvolto in diversi procedimenti (ad esempio, uno civile e uno penale).

ARTICOLO 5.3 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI: I CASI DI DECADENZA

Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie, l'assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni:

- a) deve denunciare il *sinistro* appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;
- b) deve aggiornare appena possibile *DAS* su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare *DAS* e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di *DAS*. *DAS* in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;
- e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di *DAS*, alcuna *transazione* o accordo per definire la *controversia* che preveda a carico di *DAS* spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'assicurato. Se l'assicurato procede senza autorizzazione, *DAS* garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente;
- f) per la garanzia di tutela legale *Litigation PR* deve rivolgersi esclusivamente al fornitore del servizio secondo le indicazioni fornite da *DAS*.

Cosa devi fare per avere diritto alle prestazioni previste in garanzia? (art. 5.3 lett. d)

È fondamentale inviare sempre a *DAS* i preavvisi di parcella per verificare che contengano la descrizione dettagliata delle attività svolte e per confermarne la copertura.

ARTICOLO 5.4 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

5.4.1. *DAS* non è responsabile dell'operato di legali e periti.

5.4.2. *DAS* non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'assicurato.

ARTICOLO 5.5 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

5.5.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'assicurato e *DAS* sulla gestione delle prestazioni, sia l'assicurato sia *DAS* possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle *parti* o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

5.5.2. L'assicurato e *DAS* contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti**.

5.5.3. L'*arbitro* decide secondo equità. Se la decisione dell'*arbitro* è sfavorevole all'assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da *DAS*, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a *DAS* il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del massimale previsto dalla polizza**.

5.5.4. Se l'assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione³.

ARTICOLO 5.6 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO

5.6.1. Se il *contraente* o l'assicurato hanno sottoscritto altre assicurazioni per la copertura dello stesso rischio, **quando si verifica un sinistro devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri**⁴.

5.6.2. Se il *contraente* o l'assicurato omettono con intenzione di comunicare quanto richiesto, *DAS* non procede a erogare alcuna prestazione.

5.6.3. Il *contraente* non può stipulare più *polizze* con *DAS* per la copertura del medesimo rischio, se non autorizzato espressamente da *DAS*. Se contravviene a questo obbligo, in caso di *sinistro* *DAS* eroga le proprie prestazioni nel limite del *massimale* più alto fra quelli previsti dalle *polizze* stipulate.

ARTICOLO 5.7 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO

5.7.1. Il *contraente* deve fornire a *DAS* tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.

5.7.2. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'assicurazione⁵.

³ Come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

⁴ Come previsto dall'art. 1910 del codice civile

⁵ Come previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile

DAS Tutela Manager

Condizioni di assicurazione

ARTICOLO 5.8 - COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO

5.8.1. Il **contraente** è tenuto a comunicare ogni circostanza aggravante il rischio **assicurato**; in particolare, il rischio di questo contratto è calcolato su uno o più dei seguenti fattori:

a) classe di rischio corrispondente all'attività svolta dagli **assicurati**, secondo la seguente suddivisione;

Classe di rischio	Inquadramento / incarico svolto dall'assicurato - Descrizione del rischio
Classe 1	Quadro, funzionario, responsabile privacy, impiegato con ruoli di responsabilità non indicati nelle classi di rischio successive
Classe 2	Dirigente senza rappresentanza legale , procuratore speciale, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), preposto ex D. Lgs. 81/08
Classe 3	Membro di Consiglio di Amministrazione, Organismo di Vigilanza, Collegio sindacale, revisore, senza rappresentanza legale
Classe 4	Legale rappresentante di società

b) numero degli addetti della società presso cui gli **assicurati** svolgono l'attività, classificata nei seguenti scaglioni:

Fasce numero addetti società
Fino a 40
Da 41 a 60
Da 61 a 100
Da 101 a 200
Da 201 a 300
Oltre 300 addetti

5.8.2. Se durante il **periodo di validità** del contratto il numero degli addetti supera di oltre il 20% la fascia di rischio sopra indicata, il **contraente** deve procedere alla sostituzione del contratto alla scadenza dell'annualità assicurativa, indicando il nuovo numero.

Fasce numero addetti società	Valore che obbliga a comunicare la variazione del rischio con sostituzione della polizza
Fino a 40	> 48 addetti
Da 41 a 60	> 72 addetti
Da 61 a 100	> 120 addetti
Da 101 a 200	> 240 addetti
Da 201 a 300	> 360 addetti
Oltre 300 addetti	> 20% rispetto al numero addetti indicato in polizza

5.8.3. Se il **contraente** o gli **assicurati** variano l'attività svolta con conseguente variazione della corrispondente classe di rischio, la garanzia si estende automaticamente alla nuova attività fino alla scadenza dell'annualità; a tale data il **contraente** ha l'obbligo di sostituire il contratto per adeguare la classe di rischio per la nuova annualità assicurativa.

5.8.4. **DAS** si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati comunicati dal **contraente**, il quale si impegna a fornire, a semplice richiesta scritta, le informazioni e i documenti necessari (ad esempio, l'attività svolta o l'aggiornamento del numero degli addetti).

5.8.5. Se **DAS** viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportano un **premio** maggiore, può richiedere al **contraente** la modifica delle condizioni in corso e la variazione del **premio**, fatto salvo il diritto di recesso⁶.

5.8.6. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'**assicurazione**⁷.

5.8.7. Il **contraente** può comunicare per iscritto a **DAS** anche la diminuzione del rischio. **DAS** riduce il **premio** o le rate di **premio** successive alla comunicazione del **contraente**⁸, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.

Cosa devi fare se varia un parametro di polizza? (art. 5.8.6.)

Se a seguito di denuncia di sinistro **DAS** rileva che hai intenzionalmente omesso di comunicare la variazione di un parametro di polizza che avrebbe comportato la sostituzione del contratto con un aumento di premio, **DAS** può valutare di liquidarti le spese legali proporzionalmente a quanto da te effettivamente pagato rispetto al premio che avresti dovuto pagare.

ARTICOLO 5.9 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON DAS

5.9.1. Tutte le comunicazioni che il **contraente** e l'**assicurato** effettuano ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle condizioni di **assicurazione**, e vanno indirizzate a **DAS** o all'intermediario cui la

⁶ Come previsto dall'art. 1898 del codice civile

⁷ Come previsto dall'art. 1898 del codice civile

⁸ Come previsto dall'art. 1897 del codice civile

DAS Tutela Manager

Condizioni di assicurazione

polizza è assegnata.

5.9.2. Le comunicazioni con DAS possono avvenire:

- a) mediante lettera raccomandata a D.A.S. SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona
- b) mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesaalegale@pec.das.it

5.9.3. Per denunciare un *sinistro*, l'assicurato **deve utilizzare il canale telefonico o web con le modalità indicate all'articolo 5.1.**

5.9.4. Per esercitare il recesso a seguito di *sinistro* il *contraente* **deve seguire le modalità indicate all'articolo 8.3.2.**

5.9.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il *contraente* o l'assicurato fanno al broker si intendono come fatte a DAS; ogni comunicazione fatta da DAS al broker si intende come fatta all'assicurato o al *contraente*.

ARTICOLO 5.10 - PRESCRIZIONE

I diritti che derivano da questo contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda⁹. Questo significa che l'assicurato perde il diritto alla prestazione se DAS riceve la denuncia di *sinistro* e le comunicazioni oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione.



SEZIONE 6 - QUANDO E COME DEVO PAGARE?

ARTICOLO 6.1 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'ASSICURAZIONE

6.1.1. L'importo da pagare (*premio*) è riportato in *polizza*. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate. **L'importo è interamente dovuto anche se frazionato.**

6.1.2. Il *premio* deve essere pagato all'intermediario cui la *polizza* è assegnata, oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. **Il pagamento a rate mensili è possibile solo con addebito su conto corrente (SDD).**

ARTICOLO 6.2 - AGGIORNAMENTO DEL PREMIO E DEL MASSIMALE PER INDICIZZAZIONE

Se la *polizza* prevede un premio indicizzato, il *massimale* e il *premio* sono adeguati all'«indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati» pubblicato dall'ISTAT, secondo i seguenti criteri:

- a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti viene adottato l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annuale **il massimale e il premio vengono aumentati o ridotti in proporzione a tale indice;**
- c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annuale;
- d) se con l'indicizzazione il *massimale* e il *premio* aggiornati sono il doppio di quelli iniziali, le *parti* possono rinunciare all'aggiornamento; in tal caso il *massimale* e il *premio* rimangono quelli previsti con l'ultimo aggiornamento;
- e) in caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, DAS propone l'adeguamento tenendo conto dell'ultimo indice disponibile dell'anno precedente; il *contraente* in tal caso può rinunciare all'adeguamento proposto da DAS, con gli effetti indicati al punto precedente.



SEZIONE 7 - QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

ARTICOLO 7.1 - PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

7.1.1. L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* se è stata pagata entro tale data. **Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, produce i suoi effetti dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

7.1.2. L'assicurazione scade il giorno indicato in *polizza* e si rinnova in automatico per un anno se il *contraente* o DAS non comunicano per iscritto la disdetta almeno 30 giorni prima della scadenza.

Se il *contraente* sceglie di pagare la *polizza* mensilmente con addebito diretto sul conto corrente, dopo la prima annualità, l'assicurazione viene prorogata di mese in mese, salvo che il *contraente* non abbia interrotto il pagamento e inviato disdetta scritta secondo le modalità indicate all'art. 8.2.2.

7.1.3. L'assicurazione si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla scadenza se il *contraente* non paga il premio o le rate di *premio* successive; torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento e le successive scadenze non cambiano¹⁰.

7.1.4. DAS ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione o di premio al momento del rinnovo del contratto. Almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, comunica al *contraente* la proposta di rinnovo e le nuove condizioni. Il *contraente* può accettarle attraverso il pagamento del premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale e con le modalità previste nella Sezione 6. Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e accettazione delle nuove condizioni proposte. In caso contrario, il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita, maggiorata di 30 giorni.

ARTICOLO 7.2 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.2.1. Il contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:

- a) se il *contraente* è una persona fisica: in caso di decesso, inabilitazione o interdizione;
- b) se il *contraente* è una persona giuridica: se è sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria e amministrazione straordinaria o speciale.

⁹ Ai sensi dell'art. 2952 del codice civile

¹⁰ A parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile

DAS Tutela Manager

Condizioni di assicurazione

Le azioni si interrompono dalla data di presentazione della domanda di accesso a una delle procedure precedentemente definite, con liberazione di DAS da ogni ulteriore prestazione.

7.2.2. Entro 15 giorni dalla data di efficacia della risoluzione, DAS rimborsa la parte di *premio* relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.

ARTICOLO 7.3 - QUANDO UN SINISTRO È CONSIDERATO IN GARANZIA

7.3.1. Un *sinistro* è coperto se avviene nel *periodo di validità del contratto*.

7.3.2. La garanzia si estende agli *eventi* avvenuti nel *periodo di validità del contratto* ma che si sono manifestati entro 2 (due) anni dalla sua cessazione. Il *contraente* non ha diritto a nessuna copertura postuma se interrompe il contratto per stipulare una copertura di tutela legale con un altro *assicuratore*.

7.3.3. Per le *controversie di diritto civile di natura contrattuale* e per la chiamata in causa dell'*assicuratore di Responsabilità Civile/D&O*, un *sinistro* è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'*assicurazione*. Questa limitazione non vale se la *polizza* sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

7.3.4. La garanzia opera anche prima della notifica all'*assicurato* dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).

7.3.5. Per determinare la data in cui avviene un *sinistro*, DAS considera:

- la data in cui avviene il danno o presunto danno subito o causato da un *assicurato*, e che dà origine alla richiesta di risarcimento extracontrattuale;
- la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a *sanzioni amministrative*;
- la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'*assicurato*, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.

7.3.6. Se l'*evento* si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

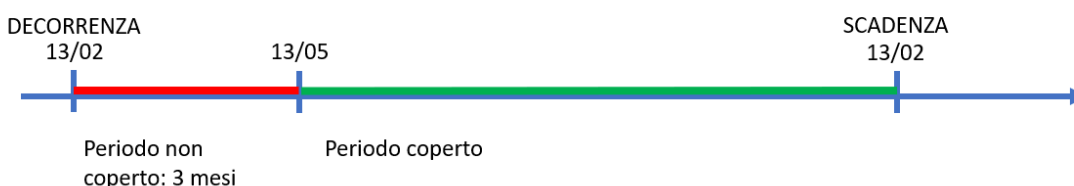
7.3.7. La garanzia si estende agli *eventi* che sono avvenuti durante la validità di una precedente *polizza* di tutela legale sottoscritta dal *contraente* anche con altro *assicuratore* e dei quali l'*assicurato* venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente *assicuratore*, se si verificano contestualmente tutti i seguenti presupposti:

- questa *polizza* deve avere continuità temporale ovvero segue senza alcuna interruzione la *polizza* del precedente *assicuratore*;
- il *sinistro* riguarda una garanzia prevista sia dalla *polizza* del precedente *assicuratore* sia da questo contratto;
- l'*assicurato* deve aver denunciato il *sinistro* al precedente *assicuratore* e questi deve avere rifiutato la prestazione della garanzia esclusivamente in quanto denunciato dopo il periodo di *postuma* o se la *postuma* decade a seguito della sottoscrizione di questo contratto;
- il *sinistro* deve essere denunciato a DAS entro il *periodo di validità del contratto*.

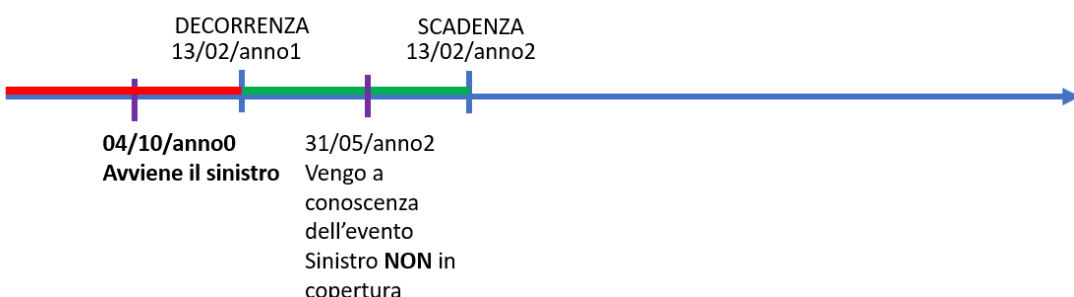
7.3.8. DAS avvia la gestione del caso applicando le condizioni previste da questo contratto.

Carenza contrattuale: esempio (art. 7.3.3.)

CONTROVERSIA CONTRATTUALE



Quando un sinistro è in garanzia? Esempi (art. 7.3.5.)



DAS Tutela Manager

Condizioni di assicurazione

Esempio di sinistro	Quando si considera avvenuto?	Quando il sinistro si manifesta?
Ambito penale: Il 18 maggio l'assicurato riceve un avviso di garanzia e gli viene contestato un reato commesso il 7 gennaio	Il 7 gennaio, cioè quando sarebbe stato commesso il reato	Il 18 maggio, cioè quando l'assicurato riceve l'avviso di garanzia
Danno subito: un'auto in manovra danneggia il veicolo condotto dall'assicurato per ragioni di servizio	Il giorno in cui avviene l'incidente	
Sanzione amministrativa: il 15 giugno l'assicurato riceve una sanzione per una violazione accertata il 30 aprile, e intende fare ricorso	Il 30 aprile, cioè quando la violazione è stata accertata	Il 15 giugno, cioè quando riceve la sanzione



SEZIONE 8 - COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

ARTICOLO 8.1 - 30 GIORNI PER RIPENSARCI: IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il *contraente* può recedere entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a D.A.S. SpA (Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona; PEC dasdifesa-legale@pec.das.it) oppure all'intermediario al quale è assegnata la *polizza* tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il *contraente* e *DAS* sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza *DAS* rimborsa al *contraente* il *premio* versato, **al netto delle imposte**, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di *sinistro* eventualmente presentata.

ARTICOLO 8.2 - DISDETTA

8.2.1. Se il *contraente* o *DAS* non intendono rinnovare l'*assicurazione* alla scadenza, devono comunicarlo per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate dall'articolo 5.9.2.

8.2.2. In caso di *polizza* con frazionamento mensile, a partire dal secondo anno di validità il *contraente* ha la facoltà di disdettare la *polizza* interrompendo il pagamento SDD e dandone comunicazione a *DAS* tramite e-mail da inviare a disdette@das.it o posta ordinaria da inviare a D.A.S. SpA, Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona, senza obbligo di preavviso. In tal caso l'*assicurazione* cessa al termine dell'ultima mensilità pagata. Per la prima annualità invece restano valide le modalità di disdetta previste all'art. 8.2.1.

ARTICOLO 8.3 - RECESSO PER CESSAZIONE DEL RISCHIO O A SEGUITO DI SINISTRO

8.3.1. Se il *contraente* non ha più bisogno dell'*assicurazione* perché il rischio cessa, deve inviare apposita comunicazione scritta a *DAS* trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l'obbligo per il *contraente* di pagare le rate del *premio* nel frattempo già scadute e non corrisposte.

8.3.2. Dopo ogni denuncia di *sinistro* e fino al 60° giorno dall'archiviazione della pratica, sia il *contraente* sia *DAS* possono recedere dall'*assicurazione*. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il *contraente*, l'*assicurazione* cessa il giorno in cui *DAS* riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è *DAS*, l'*assicurazione* cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del *contraente*.

8.3.3. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione, *DAS* rimborsa la parte di *premio* relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, **al netto delle imposte**.



DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE

Per ogni *controversia* che riguarda l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il *contraente* o l'*assicurato*.

ARTICOLO 10 - TASSE E IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del *contraente*, anche se il loro pagamento è stato anticipato da *DAS*.

ARTICOLO 11 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

11.1. L'*assicurazione* è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.

In particolare l'*assicurato* deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà¹¹.

11.2. Se le condizioni di *assicurazione* sono tradotte in lingua tedesca, per questo contratto fa fede la lingua italiana.

¹¹ Secondo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile

ARTICOLO 12 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

DAS non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un *sinistro* o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il *sinistro* o fornire una prestazione espone DAS a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Condizioni di assicurazione - Mod. CA 2023/PS0025 - Documento aggiornato a novembre 2023

Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di con Sede e Direzione Generale in Italia, Via Enrico Fermi, 9/B - 37135 Verona. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I